

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED] Presidente
dott. [REDACTED] Giudice Relatore
dott. [REDACTED] Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED], assegnata in decisione all'udienza del 20/11/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 15/02/2024, tra:

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. Angela M.P. De Cata [REDACTED]

- RICORRENTE

E

[REDACTED] con il patrocinio [REDACTED]

- RESISTENTE

E

Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,

- INTERVENTORE EX LEGE

Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.

~~OMISSIS~~

3. La resistente ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.

Giova premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 della S.U. della Suprema Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del

matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "*persona singola*" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del *quantum* i criteri indicati dalla norma.

Con la recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarsi per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:

a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;

b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;

c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive, applicandosi i

criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso sulla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli *ex* coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Ebbene, nella specie, come già esposto, la [redacted] svolge l'attività lavorativa [redacted] a tempo indeterminato ed è proprietaria esclusiva della abitazione in cui risiede.

Non vi sono dunque i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile dalla funzione assistenziale in favore della resistente.

Quanto invece al riconoscimento di un assegno divorzile dalla funzione perequativo-compensativa, non è stata raggiunta la prova dei relativi presupposti costitutivi.

Invero, nulla ha provato la parte richiedente in ordine all'effettivo contributo fornito nella realizzazione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli *ex* coniugi, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Anzi, risulta che [redacted] abbia realizzato le proprie aspettative professionali, svolgendo oramai da molti anni l'attività lavorativa [redacted] oggi con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non vi è invece alcuna prova che, come dalla stessa eccepito, ella abbia prestato attività lavorativa [redacted] del marito.

Come già esposto, infatti, la funzione equilibratrice del reddito degli *ex* coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'*ex* coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli *ex* coniugi, di cui deve fornirsi una prova che, nel caso in esame, non è stata fornita.

Deve quindi rigettarsi la domanda in esame, in conformità a quanto già ritenuto dal Presidente in sede di emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti, con ordinanza del 26/02/2020.

4. Va dichiarata inammissibile, sia perché tardivamente proposta sia perché priva di un fondamento normativo, la domanda della resistente con cui ha richiesto il riconoscimento di una *"indennità una tantum, solo ed esclusivamente a favore dei figli, in considerazione dell'eredità"*

percepita [redacted] [dal ricorrente]".

5. Parimenti inammissibile è la domanda della resistente volta ad ottenere la quota dell'impresa familiare [redacted]

Trattasi, infatti, di domanda priva di una connessione qualificata con quella di divorzio, venendo in rilievo tra le due domande solo una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti.

La domanda proposta dalla [redacted] è del tutto autonoma e distinta dalla domanda di divorzio e come tale, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non può essere trattata nel medesimo procedimento ma dovrà essere oggetto di una apposita domanda che seguirà il rito per essa previsto e non il rito speciale previsto in materia di divorzio, riguardando tale procedimento esclusivamente lo *status* coniugale e le conseguenti pretese alimentari ed assistenziali; ciò in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 353/1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi (cfr. Cass. 18870/2014; Cass. 11828/2009; Cass. 20638/2004; Cass. 6660/2001).